

Confcommercio

Il fisco semplice



L'aforisma del mese

Luigi Einaudi

I dottrinari sono una delle sette piaghe d'Egitto ed, in punto di perniciosità pubblica, vengono dopo soltanto a quell'altra pestilenza detta in lingua italiana dei «periti» e più conosciuta nel linguaggio internazionale ginevrino sotto il nome di «esperti». Dottrinari e periti sono congiunti strettissimi, perché afflitti dal medesimo vizio mentale, che è la convinzione di essere chiamati da dio a risolvere «problemi»: il problema dell'imposta sul reddito o quello dell'imposta sui redditi o incrementi o guadagni di fortuna (conosciuti nel solito barbaro linguaggio moderno sotto il nome di guadagni di congiuntura o incrementi o redditi non guadagnati), il problema dell'oro, quello delle materie prime, o della svendita del vino francese o della seta italiana o del cotone e dei porci nord-americani.

Indice

03 L'argomento del mese

06 L'agenzia delle entrate chiarisce

10 L'esperto risponde

14 Scadenzario fiscale

Per ulteriori chiarimenti
e quesiti in materia rivolgersi a:

Settore Fiscalità d'Impresa

T +39 06 5866 220

tributario@confcommercio.it





L'argomento del mese

Obbligo del collegamento tra registratori telematici e POS

Le prime istruzioni per i commercianti e gli intermediari che li assistono

Premessa

A partire dallo scorso **5 marzo** è attivo, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, il nuovo **servizio on-line** che consente agli esercenti ed agli intermediari che li assistono di collegare i Registratori Telematici (RT) con gli strumenti di pagamento elettronico (POS).

Come noto, l'obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, riguarda le operazioni effettuate dal **1° gennaio 2026** e non prevede un **"collegamento fisico"** tra i dispositivi, ma un'associazione **"virtuale"**, che può essere effettuata, come detto, a partire dal **5 marzo 2026**, tramite l'area riservata del portale **"Fatture e Corrispettivi"**.

L'esercente – direttamente o tramite l'intermediario che lo assiste – deve utilizzare la funzione “**Gestione collegamenti**” per associare la matricola del Registratore Telematico – già presente in Anagrafe Tributaria – con i dati identificativi dei POS di cui è titolare.

Per semplificare la procedura, il sistema mostra l'elenco degli strumenti di pagamento elettronico già comunicati all'Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari.

Il collegamento può essere effettuato anche da chi utilizza la procedura web dell'Agenzia delle Entrate “**Documento commerciale on-line**” per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi.

1. Le scadenze da rispettare per adempiere al nuovo obbligo

Per gli strumenti di pagamento già in uso alla data del **1° gennaio 2026**, o utilizzati entro il **31 gennaio 2026**, la prima comunicazione deve essere effettuata **entro 45 giorni dall'attivazione del servizio on-line**, quindi, entro il **20 aprile 2026**.

Per i nuovi POS, o per eventuali variazioni successive, l'associazione dovrà essere effettuata a partire dal **sesto giorno del secondo mese successivo alla disponibilità dello strumento e, comunque, entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese**.

2. In che cosa consiste il collegamento?

Per accettare pagamenti tracciabili, gli esercenti stipulano un contratto di convenzionamento con uno o più operatori finanziari che gestiscono le transazioni (**Acquirer**). Il contratto consente l'utilizzo di **POS fisici**, come i terminali tradizionali o i SoftPos installati su smartphone e tablet, oppure di **POS virtuali**, che permettono di autorizzare pagamenti on-line in sicurezza.

Al momento dell'emissione del documento commerciale, l'esercente deve indicare e registrare la modalità di pagamento utilizzata dal cliente (ad esempio: contanti, pagamento elettronico, ticket, ecc.).

Sia che si utilizzi un **Registratore Telematico**, sia che si utilizzi la procedura web dell'Agenzia delle Entrate “**Documento Commerciale on-line**”, l'indicazione e la registrazione della modalità di

pagamento del corrispettivo è effettuata mediante le funzioni già in uso, pertanto, **non occorre alcun aggiornamento né un collegamento fisico al POS**. Il collegamento richiesto, infatti, non è materiale, **ma esclusivamente informatico**: si tratta di una comunicazione che va effettuata una sola volta (salvo variazioni successive) tramite il portale “**Fatture e Corrispettivi**”.

3. Le indicazioni per chi usa il Registratore Telematico e per chi usa la procedura web dell'Agenzia delle Entrate “Documento Commerciale on-line”

Gli esercenti che utilizzano il **Registratore Telematico**, e quelli che in futuro adotteranno una soluzione software, devono associare la matricola del Registratore Telematico all'identificativo univoco del POS tramite la funzione “**Gestione collegamenti**”. Gli esercenti che si avvalgono di server RT, ai quali sono collegati più punti cassa, devono abbinare i POS utilizzati nei punti cassa alle matricole dei soli server RT.

Per chi utilizza la procedura web dell'Agenzia delle Entrate “**Documento Commerciale on-line**”, invece, il collegamento con i POS va fatto direttamente dall'esercente nella procedura stessa. Il collegamento può essere multiplo, ossia un singolo POS (fisico o virtuale) può essere collegato a più RT o, viceversa, più POS possono essere collegati ad un singolo RT.

4. I soggetti esclusi dall'obbligo del collegamento ed i casi “misti”

Non sono interessati dall'obbligo di collegamento i corrispettivi certificati tramite **distributori automatici (*vending machine*)**, la vendita di carburante, la ricarica di veicoli elettrici e tutte le operazioni esonerate dalla memorizzazione e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, **anche se pagate elettronicamente**.

Tuttavia, se lo stesso POS viene utilizzato sia per operazioni certificate sia per operazioni esonerate, il collegamento resta obbligatorio.

Se un POS è, invece, dedicato esclusivamente ad operazioni esonerate, può essere dichiarato come tale e non va collegato, ma non potrà essere utilizzato, neppure occasionalmente, per operazioni certificate.

Se l'esercente sceglie, volontariamente, di emettere il documento commerciale anche per operazioni esonerate, i POS utilizzati devono essere collegati. L'obbligo non sussiste quando tutti i corrispettivi sono certificati, esclusivamente, tramite fattura.

5. Gli strumenti a disposizione dei commercianti e degli intermediari che li assistono

Al fine di supportare gli operatori nell'adempire al nuovo obbligo, si ricorda che sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili una **Guida Operativa** (con istruzioni illustrate ed i passaggi da seguire) ed una sezione di **FAQ** che chiarisce diversi aspetti applicativi, tra cui la possibilità di collegare un POS a più Registratori Telematici, i casi di esclusione dall'obbligo e gli identificativi necessari per effettuare correttamente l'associazione "virtuale".

Le **FAQ** possono essere consultate sul seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/faq_collegamento_pos_rt-1.

6. Il webinar organizzato da Confcommercio in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate

Lo scorso 3 marzo, la Confederazione ha organizzato, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, un apposito webinar sull'argomento al fine di fornire al Sistema tutte le opportune istruzioni per assolvere, in maniera corretta, il nuovo obbligo.

Nel corso dell'evento – che ha visto la partecipazione di circa 600 iscritti – i Relatori dell'Agenzia delle Entrate hanno illustrato il contesto normativo ed applicativo delle nuove regole, fornendo gli opportuni chiarimenti e le dovute risposte con riguardo ai profili tecnici e procedurali del collegamento telematico tra POS e Registratori Telematici.



Vincenzo De Luca

Responsabile fiscale
Confcommercio



L'agenzia
delle entrate
chiarisce



**Fondi pensione –
Trattamento fiscale e
dichiarativo della voce
Risconto contributi
per copertura oneri
amministrativi**

Risposta
dell'Agenzia delle Entrate
n. 3 del 2026

La Risposta n. 3/2026 dell'Agenzia delle Entrate esamina il trattamento fiscale e dichiarativo della voce contabile "Risconto contributi per copertura oneri amministrativi", adottata dai fondi pensione negoziali in conformità alle indicazioni della COVIP. Tale voce nasce dalla possibilità, prevista in presenza di eccedenze tra contributi riscossi e spese amministrative sostenute, di rinviare agli esercizi successivi l'utilizzo delle somme non impiegate, con apposita evidenza contabile nel bilancio del fondo.

Nel ricostruire il quadro normativo, l'Agenzia richiama l'articolo 17 del d.lgs. n. 252 del 2005, evidenziando che l'imposta sostitutiva del 20% si applica al risultato netto maturato della gestione. In tale ambito, viene ribadito che i contributi destinati alla copertura degli oneri amministrativi, pur essendo versati al fondo, non concorrono alla formazione della base imponibile, in quanto non incrementano le posizioni individuali degli iscritti. Alla luce di tali principi, l'Amministrazione conferma che anche la quota di contributi rinviata mediante il risconto deve essere esclusa dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva. Tuttavia, viene precisato che tale esclusione è subordinata al rispetto delle condizioni individuate dalla prassi COVIP: il risconto deve riflettere costi effettivamente preventivati ma non sostenuti nell'esercizio, deve essere correttamente rappresentato in bilancio e adeguatamente illustrato nella nota integrativa e nelle comunicazioni agli aderenti. Inoltre, nella programmazione dell'esercizio successivo, il fondo deve tener conto dell'ammontare rinviato, assicurando coerenza con le effettive esigenze gestionali e il rispetto dei principi di sana e prudente gestione, al fine di evitare utilizzi distorsivi della disciplina.

Servizio di lavanderia per ospiti RSA – Trattamento ai fini IVA

Consulenza giuridica
dell'Agenzia delle Entrate
n. 4 del 2026

La questione esaminata riguarda il trattamento IVA del servizio di lavanderia relativo agli indumenti personali degli ospiti di RSA, reso da soggetti terzi in regime di appalto. Tale servizio, nel caso esaminato, si configura come attività accessoria, facoltativa e riferita al singolo ospite, successivamente riaddebitata dalla struttura al beneficiario.

L'Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo, evidenziando che l'esenzione IVA prevista per le prestazioni delle RSA può estendersi anche a servizi resi da terzi solo se strettamente integrati nella gestione globale e funzionale all'attività assistenziale. Analogamente, l'aliquota ridotta del 5% per le cooperative sociali presuppone la natura sociosanitaria della prestazione.

Nel caso di specie, il servizio di lavanderia non presenta tali caratteristiche, trattandosi di attività generica, opzionale e non essenziale. Esso non è quindi riconducibile né all'ambito delle prestazioni esenti né a quello delle prestazioni sociosanitarie agevolate. Di conseguenza, l'Amministrazione conclude per l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria, a prescindere dal soggetto prestatore.

Integratori alimentari – Aliquota IVA applicabile

Risposta
Agenzia delle entrate
n. 64 del 2026

La Risposta n. 64 del 2026 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce il regime IVA applicabile a una gamma di integratori alimentari e preparazioni destinate anche all'attività sportiva. Il quesito riguarda 21 prodotti, per i quali la società istante ha acquisito preventivamente il parere di classificazione doganale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sulla base di tale classificazione, i prodotti da 1 a 17 della fattispecie in esame rientrano nella voce NC 2106, relativa alle preparazioni alimentari non altrove specificate, mentre i restanti prodotti, contenenti cacao, sono classificati nella voce NC 1806. L'Agenzia richiama la prassi secondo cui gli integratori alimentari privi di finalità terapeutiche, se riconducibili alla voce 2106, possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10%. Analogo trattamento si applica ai prodotti contenenti cacao riconducibili alla voce 1806.

Pertanto, in coerenza con le classificazioni doganali fornite, l'Agenzia conclude che tutti i prodotti oggetto dell'interpello possono essere assoggettati all'aliquota IVA del 10%.

**Regime forfetario
– Compensi
indebitamente percepiti e
successivamente restituiti
– Rilevanza ai fini della
soglia di 85.000 euro
e modalità di recupero
dell'imposta sostitutiva**

Risposta dell'Agenzia delle
Entrate ad interpello n. 68
del 2026

Con la risposta n. 68 del 2026, l'Agenzia delle Entrate rivede il proprio precedente orientamento in tema di regime forfetario, chiarendo il trattamento dei compensi indebitamente percepiti e successivamente restituiti. Il caso riguarda una medico che, per un errore dell'ASP, ha ricevuto nel 2024 compensi superiori al dovuto, poi integralmente restituiti nel 2025. Nonostante tali somme fossero incluse nella Certificazione Unica, la contribuente ne ha contestato la rilevanza fiscale.

L'Agenzia, riesaminata la vicenda, afferma che ai fini della soglia di 85.000 euro rilevano solo i compensi effettivamente spettanti. Pertanto, gli importi percepiti per errore e restituiti non concorrono al limite e non determinano la fuoriuscita dal regime forfetario. Ne consegue che la contribuente può mantenere il regime anche per il 2025. Quanto al recupero dell'imposta versata, è possibile procedere mediante dichiarazione integrativa oppure tramite istanza di rimborso, purché adeguatamente documentata.

**Applicabilità della
riduzione dei termini di
accertamento a favore
di soggetti passivi
IVA che garantiscono
la tracciabilità dei
pagamenti ricevuti ed
effettuati relativi ad
operazioni di ammontare
superiore a 500 euro**

Risposta
dell'Agenzia delle Entrate
n. 77 del 2026

La Risposta n. 77 del 2026 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce l'ambito applicativo della riduzione dei termini di accertamento prevista dall'articolo 3 del d.lgs. n. 127 del 2015, riconosciuta ai soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro. Il quesito riguarda una società che intende effettuare acquisti di valori bollati in contanti oltre tale soglia, ritenendoli estranei alla disciplina. L'Amministrazione ricorda che il beneficio consiste nella riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini IVA e delle imposte dirette, subordinata al rispetto di specifici requisiti. Tra questi rientrano la tracciabilità dei pagamenti, la documentazione delle operazioni mediante fattura elettronica o corrispettivi telematici e l'indicazione dei presupposti nella dichiarazione annuale. Viene precisato che anche una sola operazione non tracciata nel periodo d'imposta comporta la perdita del beneficio. Inoltre, tutte le operazioni riconducibili all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, inclusi gli acquisti di valori bollati, rilevano ai fini della verifica dei requisiti. La sola tracciabilità non è sufficiente se non accompagnata dagli obblighi di documentazione previsti. Analogamente, restano esclusi i soggetti che, pur esonerati, non adottano volontariamente sistemi di certificazione. Nel caso esaminato, i pagamenti in contanti oltre 500 euro risultano incompatibili con la normativa. Di conseguenza, la società non può accedere alla riduzione dei termini di accertamento.

Obbligo del collegamento tra i Registratori Telematici e gli strumenti di pagamento elettronico (POS)

FAQ dell'Agenzia delle
Entrate

Le FAQ dall'Agenzia delle Entrate forniscono chiarimenti operativi in merito al collegamento tra POS e Registratori Telematici (RT). In particolare, viene affrontato il caso in cui un operatore abbia erroneamente comunicato la restituzione di un POS: in tale circostanza, il dispositivo non risulta più selezionabile tra quelli disponibili e deve quindi essere reinserito manualmente tramite l'apposita funzione, così da poter essere successivamente collegato al registratore di cassa.

Un ulteriore chiarimento riguarda i punti vendita in franchising, nei quali il POS utilizzato per gli incassi è intestato al franchisor, mentre il registratore telematico è associato alla partita IVA del franchisee. L'Agenzia precisa che anche in questa ipotesi permane l'obbligo di collegamento: il POS, non essendo presente nei sistemi per difetto di titolarità, deve essere inserito manualmente con i relativi dati identificativi, al fine di consentirne l'associazione al registratore telematico.



L'esperto risponde



Si chiedono chiarimenti in ordine alla ritenuta di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 e alle fatture emesse per prestazioni di lavoro autonomo

Ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, i soggetti, indicati come sostituti d'imposta (imprese, professionisti, enti ecc.), che corrispondono compensi per prestazioni di lavoro autonomo devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF nella misura del 20 per cento. Il regime sanzionatorio, in caso di fatture emesse senza operare la ritenuta, è disciplinato dal D.Lgs. 471/1997, il cui articolo 14 prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 20 per cento dell'ammontare non trattenuto. Ovviamente, il contribuente potrà avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Per quanto riguarda la Certificazione Unica, l'obbligo deriva dalle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 322/1998, che disciplinano gli adempimenti dei sostituti d'imposta.

La certificazione ha la funzione di attestare i compensi corrisposti e le ritenute operate. Proprio per questa ragione, la certificazione deve essere rilasciata anche nel caso in cui la ritenuta non sia stata effettuata: nella CU verrà indicato il compenso lordo corrisposto e l'eventuale ritenuta operata, che in questo caso risulterà pari a zero.

RITENUTE D'ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI



Si chiede se l'irrogazione della sanzione su un presunto maggior reddito, a seguito di una dichiarazione integrativa presentata da una collaboratrice di un'impresa familiare, sia corretta, pur avendo utilizzato un credito d'imposta ZFU

La questione richiede di distinguere tra profilo sostanziale (esistenza di un maggior reddito) e profilo sanzionatorio (legittimità dell'atto ex art. 60-ter D.P.R. 600/1973).

Per quello che qui rileva, il credito ZFU incide sull'imposta e non sul reddito imponibile.

Dall'atto di contestazione emerge che la contribuente, con la dichiarazione integrativa, ha effettivamente evidenziato un imponibile superiore rispetto all'originaria e, dunque, il maggior reddito resta giuridicamente rilevante anche se l'imposta è stata azzerata dal credito.

In tal caso, sussisterebbe una violazione dichiarativa che, per il periodo in questione, trattandosi di una dichiarazione integrativa a sfavore, comporta il pagamento delle sanzioni che variano dal 90% al 180%. Occorre rilevare che l'importo della sanzione avrebbe potuto essere ridotto ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso.

Diversamente, se l'integrativa si è limitata a esporre un credito già spettante senza modificare il reddito imponibile, una sanzione parametrata a un "maggior reddito" risulterebbe priva di presupposto oggettivo.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO DICHIARAZIONE INTEGRATIVA



Si chiedono chiarimenti in ordine alla possibilità di applicare l'aliquota agevolata del 5%, prevista per le nuove attività nel regime forfetario

Secondo prassi consolidata la verifica della “mera prosecuzione” non deve essere effettuata in modo meramente formale, ma valutando gli elementi sostanziali che caratterizzano l'attività concretamente esercitata. In particolare occorre considerare, tra gli altri elementi, il luogo di svolgimento dell'attività, la tipologia della clientela, l'organizzazione e i mezzi utilizzati, al fine di verificare se la nuova attività rappresenti effettivamente la continuazione di quella precedentemente svolta oppure se vi sia una reale discontinuità.

Nel caso prospettato, la contribuente ha cessato il rapporto di lavoro dipendente come infermiera, presso un ospedale di Reggio Emilia, nel dicembre 2024 e ha aperto partita IVA nel gennaio 2025, iniziando successivamente a svolgere la propria attività presso un diverso ospedale situato in provincia di Mantova. Pur trattandosi della stessa professione sanitaria, risultano tuttavia diversi alcuni elementi rilevanti ai fini della verifica della mera prosecuzione: la struttura sanitaria presso cui viene svolta l'attività è differente, il contesto organizzativo è diverso e, conseguentemente, anche la clientela di riferimento non coincide con quella del precedente rapporto di lavoro dipendente.

Tali circostanze consentono di ritenere che non si configuri una mera prosecuzione dell'attività precedentemente svolta come lavoro dipendente, in quanto manca una continuità sostanziale dell'attività sotto il profilo organizzativo e della clientela servita. Inoltre, nel caso descritto, l'attività non risulta essere svolta nei confronti del precedente datore di lavoro né, da quanto rappresentato, nei confronti di soggetti a esso riconducibili. Si può pertanto ritenere che nel caso prospettato sia possibile applicare il regime forfetario con l'aliquota agevolata del 5 per cento prevista per le nuove attività.



REGIME FORFETTARIO – REQUISITO PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ



Si chiedono chiarimenti in tema di obbligo di collegamento tra POS e Registratore Telematico, nell'ipotesi di dispositivi POS utilizzati esclusivamente per l'incasso di buoni pasto elettronici o per strumenti elettronici di mensa diffusa

Nel caso di pagamenti tramite buoni pasto elettronici si configura una particolare modalità di regolazione del corrispettivo caratterizzata da tre elementi essenziali. In primo luogo, la cessione di beni o la prestazione di servizi nei confronti del cliente deve essere regolarmente certificata mediante emissione del documento commerciale. In secondo luogo, il pagamento viene effettuato tramite uno strumento elettronico riconducibile al circuito dell'emittente del buono pasto. Infine, l'esercente non incassa immediatamente il corrispettivo, ma ottiene il rimborso dall'emittente del ticket in un momento successivo.

Sotto il profilo fiscale, tuttavia, tale circostanza non incide sulla funzione del documento commerciale, il quale continua a certificare il corrispettivo della vendita indipendentemente dal momento in cui avviene l'effettivo incasso. Ai fini dell'obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratore telematico assume rilievo non tanto la modalità con cui l'esercente riceverà materialmente il rimborso, quanto piuttosto il fatto che l'operazione generi l'emissione di un documento commerciale e che il pagamento venga effettuato tramite uno strumento elettronico utilizzato presso il punto vendita. Ne consegue che, qualora il terminale impiegato per l'accettazione dei buoni pasto sia tecnicamente qualificabile come dispositivo POS o, più in generale, come terminale di pagamento elettronico, esso ricadrebbe nell'ambito applicativo della disciplina che impone il collegamento con il registratore telematico. Una possibile eccezione può configurarsi esclusivamente nell'ipotesi in cui il dispositivo utilizzato per la gestione dei buoni pasto non sia qualificabile come POS o terminale di pagamento elettronico, ma costituisca un semplice terminale di lettura appartenente al circuito dell'emittente dei ticket e utilizzabile unicamente per tale specifica funzione.

In conclusione, poiché anche le operazioni regolate mediante buoni pasto elettronici comportano l'emissione del documento commerciale, il dispositivo elettronico utilizzato per accettare tali pagamenti dovrebbe essere collegato al registratore telematico qualora sia qualificabile come POS o terminale di pagamento elettronico.



COLLEGAMENTO TRA REGISTRATORI TELEMATICI (RT) E TERMINALI POS



Si chiedono chiarimenti in ordine all'importo dell'imposta di bollo da apporre alla domanda per l'accesso ai contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per i servizi di vigilanza antincendio prestati dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nei locali di pubblico spettacolo

Ai sensi del D.M. 12 luglio 2005, le domande per l'ammissione al contributo volto a concorrere alle spese sostenute per i servizi di vigilanza antincendio prestati dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco nei locali di pubblico spettacolo devono essere presentate al Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, direttamente oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in duplice copia, di cui una in bollo. L'imposta di bollo va determinato sulla base della disciplina generale recata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. In particolare, l'articolo 3 della Tariffa, parte prima, allegata al citato decreto stabilisce che le istanze e le domande rivolte alla pubblica amministrazione sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine. Alla luce di tale disposizione, è possibile affermare che la domanda di ammissione al contributo prevista dal decreto ministeriale debba essere presentata applicando sulla copia soggetta a bollo una marca da bollo di euro 16,00, trattandosi di un'istanza rivolta alla pubblica amministrazione.

CONTRIBUTO VOLTO A CONCORRERE ALLE SPESE SOSTENUTE
PER I SERVIZI DI VIGILANZA ANTINCENDIO PRESTATI
DAL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
NEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO



Si chiedono chiarimenti sull'obbligo di collegamento del POS al RT, in caso di vendita di soli libri

Il collegamento tra POS e registratore telematico rileva quando il pagamento elettronico è utilizzato nell'ambito di operazioni per le quali sussiste l'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite documento commerciale. La logica della disciplina è infatti quella di consentire l'automatica correlazione tra l'incasso elettronico e l'operazione certificata mediante registratore telematico. Nel caso della cessione di libri, tuttavia, il regime fiscale è diverso. Le vendite di libri rientrano nel sistema dell'IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art. 74, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 e, per il dettagliante, non sussiste l'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante emissione di scontrino o documento commerciale. In tali ipotesi l'operazione è documentata, ai fini fiscali, attraverso altri strumenti (ad esempio fattura se richiesta dal cliente), mentre non opera l'obbligo ordinario di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Ne consegue che, qualora il POS sia utilizzato esclusivamente per pagamenti relativi alla vendita di libri soggetti a tale regime e quindi per operazioni non assoggettate all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, non si configura l'esigenza di collegamento con il registratore telematico. Diversamente, se lo stesso POS viene impiegato anche per la vendita di altri beni o servizi per i quali è obbligatoria l'emissione del documento commerciale, il collegamento diventa necessario, poiché il pagamento elettronico deve poter essere associato all'operazione certificata dal registratore di cassa.

COLLEGAMENTO REGISTRATORI TELEMATICI (RT) E POS IN CASO DI VENDITA DI LIBRI

A P R I L E

Scadenzario fiscale 2026

Mercoledì 15 aprile

Ritenute di imposta e di acconto

- Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

Liquidazioni periodiche Iva

- Ravvedimento relativo al versamento della dichiarazione IVA annuale

Esterometro

- Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive

Giovedì 16 aprile

Liquidazioni periodiche Iva

- Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Liquidazioni periodiche Iva

- Rateizzazione versamento IVA annuale

Ritenute di imposta e di acconto

- Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile

Ritenute di imposta e di acconto

- Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Imposta di bollo

- Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale

Redditi diversi di natura finanziaria

- Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Dividendi

- Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente

Accise

- Versamento imposta di produzione e consumo

Redditi diversi di natura finanziaria

- Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Tobin tax

- Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

Lunedì 20 aprile

Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici

- Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

Misuratori fiscali e registratori telematici

- Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali

Giovedì 30 aprile

Dichiarazione IVA

- Dichiarazione integrativa Mod. IVA presentata entro l'anno

Modello 730

- Disponibilità dichiarazione precompilata

Imposta di bollo

- Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Dichiarazione IVA

- Invio telematico dichiarazione annuale Mod. IVA 2026

Regime transfrontaliero di franchigia Iva

- Presentazione comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia

Operazioni intracomunitarie

- Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento

Modello Redditi SC

Modello Redditi SC

IRAP

- Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2025 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

OSS/IOSS

- Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS

OSS/IOSS

- Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al regime OSS

Rottamazione 2026 (rottamazione-quinquies)

- Presentazione dichiarazione rottamazione cartelle esattoriali c.d. Rottamazione quinquies

Rimborsi di imposta

- Richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2025

Modello CU

- Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni lavoro autonomo da parte dei sostituti d'imposta

Acconti Irpef, Ires, Irap

- Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo

Imposta di bollo

- Versamento imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti

Modello Redditi ENC

Modello Redditi PF

IRAP

- Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2025 e IRAP 2025 società con esercizio a cavallo